

## CREDITI MATURATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Questo provvedimento si collega all'annoso problema del **ritardo** con il quale la **pubblica amministrazione (P.A.) adempie alle proprie obbligazioni nei confronti dei fornitori**, più volte condannato anche in sede europea. Questi ritardi possono compromettere la **situazione finanziaria delle imprese e dei professionisti** che, anticipando dei costi, hanno svolto prestazioni nei confronti della pubblica amministrazione e ciò si ripercuote, più in generale, sul sistema economico nel suo complesso. "D'altro canto – come ha ricordato [il relatore Luca Sani \(PD\)](#) – a fronte di questo ritardo, le imprese e i professionisti sono, **comunque, tenuti al versamento di imposte e contributi**, anzi sono **penalizzati in caso di inadempienza** proprio rispetto alla possibilità **di recupero dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione**". Le amministrazioni pubbliche, infatti, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5 mila euro sono tenute a verificare se il beneficiario sia **inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla **notifica di una o più cartelle di pagamento**. In tal caso, le amministrazioni pubbliche **non effettuano il pagamento** di quanto dovuto e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio. Si determina, in tal modo, **un circolo vizioso**: imprese e professionisti non essendo stati retribuiti per le attività svolte in favore della pubblica amministrazione non riescono ad adempiere ai propri obblighi fiscali e contributivi, né riescono a recuperare quanto loro spettante, necessario per mettersi in regola.

Al problema evidenziato si è **finora risposto in maniera disorganica e non strutturale**, non consentendo di offrire alle imprese e ai professionisti una tutela stabile e a regime a fronte dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Si è, quindi, in presenza di una normativa ordinaria i cui effetti sono, tuttavia, fermi alle notifiche effettuate entro il 30 settembre 2013 e di una normativa speciale, da prorogare di anno in anno e con alcuni limiti certamente meno favorevoli alle imprese creditrici.

Questo **testo**, predisposto dalla Commissione Finanze della Camera, è **perciò finalizzato ad operare una semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo esistente**, sopprimendo la disciplina speciale, e con essa la necessità di intervenire annualmente con provvedimenti di proroga, e aggiornando la disciplina ordinaria al fine di riconoscere maggiori certezze e tutele ai creditori della pubblica amministrazione.

Si riconduce così ad un'unica norma l'istituto della compensazione, superando i vigenti limiti temporali, quelli relativi alla tipologia di crediti compensabili e quelli concernenti la differenza tra credito e debito residuo.

"Oggi come **Partito democratico** esprimiamo soddisfazione nel constatare che anche le forze più sovraniste propongono e condividono **una legge che segue l'indirizzo europeista** (direttiva n. 7 del 2011, legge n. 37 del 2019) di accelerazione del pagamento e

del riconoscimento da parte della pubblica amministrazione dei crediti maturati dalle imprese. La proposta, anche grazie al lavoro del relatore, il deputato Luca Sani, **amplia sia il perimetro dei crediti compensabili verso la P.A.**, inserendo le prestazioni professionali, **sia le cartelle compensabili con crediti certificati entro i due anni antecedenti alla richiesta.** Si tratta di uno straordinario ulteriore passo in avanti che **prosegue il percorso già avviato in questi anni dai governi sostenuti dal PD**". Così **Gian Mario Fragoneri, capogruppo PD** in commissione Finanze alla Camera, [intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto](#).

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione" Ferro ed altri [AC 2361](#) – relatore Luca Sani (PD) – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VI Commissione Finanze in sede Referente.

#### **MODIFICHE ALL'ARTICOLO 28-QUATER DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, E ALL'ARTICOLO 12 DEL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9, IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI MATURATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'attuale formulazione della proposta di legge n. 2361 si compone di **un solo articolo**. Il comma 1 **modifica la disciplina della compensazione ordinaria** la quale – stante l'abrogazione della disciplina speciale disposta dal successivo comma 2 – rimane **l'unica disciplina applicabile alla fattispecie**. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 28-*quater* del [decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973](#), al fine di estendere la possibilità di **compensare debiti fiscali iscritti a ruolo anche con i crediti certificati** vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni derivanti da prestazioni professionali.

La successiva lettera b) del comma 1 intende **superare i vigenti limiti ai crediti compensabili** stabiliti a regime; di conseguenza, inserisce un periodo al comma 1 dell'articolo 28-*quater*, nel quale si specifica che **le disposizioni** in materia di crediti compensabili **si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione** successivamente al 30 settembre 2013 e in ogni caso entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Il comma 2 abroga l'articolo 12, comma 7-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2013.